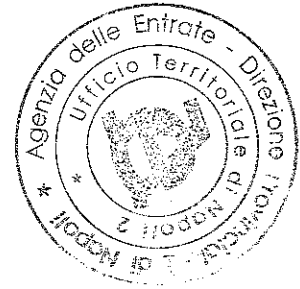


A.P.S. FUTURO POSSIBILE

Sede in Via Sandomenico, 17 – 80040 Volla (NA)



Verbale Assemblea Straordinaria

L'anno 2026 il giorno 11 del mese di settembre alle ore 10.00, presso la sede dell'associazione in Via Sandomenico, 17 – VOLLA (NA) si è tenuta l'assemblea generale straordinaria convocata dall'Associazione A.P.S. FUTURO POSSIBILE per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

1. Modifica statuto sociale per adeguamento al RUNTS.

Nel luogo e all'ora indicata risultano fisicamente presenti tutti gli Associati rappresentanti quote costituenti l'intera compagine associativa.

Assume la Presidenza la Sig.ra COPPOLA GIUSEPPA.

I presenti chiamano a fungere da segretario il Sig. CAPONE VINCENZO, rinunciando l'assemblea alla nomina degli scrutatori.

Costituito così l'ufficio di presidenza, il Presidente fa constatare che l'assemblea convocata deve ritenersi valida essendo presenti la totalità degli aventi diritto ed essendo l'assemblea stata convocata nei modi e nei termini previsti dallo Statuto.

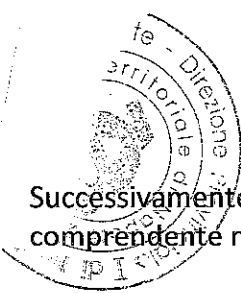
Si passa quindi allo svolgimento dell'ordine del giorno.

Il Presidente chiede se qualcuno intende dichiararsi non informato sull'argomento all'ordine del giorno.

Ottenuto il consenso alla trattazione dell'argomento, il Presidente dichiara la seduta atta a deliberare.

Con riferimento all'ordine del giorno, il Presidente distribuisce ai presenti copia della bozza di Statuto e comunica che ha ritenuto necessario indire l'Assemblea Straordinaria dei soci per esaminare ed approvare uno Statuto Sociale adeguato e conforme a quanto previsto dal D. Lgs. 117/2017 ("Codice del Terzo Settore").

Agencia delle Entrate
01



Successivamente dà lettura della proposta dello Statuto dell'Associazione articolo per articolo, comprendente n. 24 Articoli.

Il Presidente chiede ai partecipanti la comunicazione dell'esistenza di situazioni impeditive del diritto di voto e nessuno interviene.

Al termine della lettura di ogni singolo articolo, l'Assemblea è chiamata alla discussione.

Apertasi la discussione, sui vari quesiti proposti, risponde il Presidente fornendo i chiarimenti richiesti. Dopo ampia discussione, viene posto in votazione palese lo Statuto nella sua integrità.

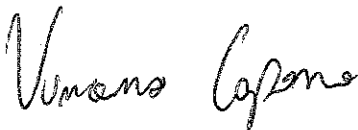
Dopo prova e controprova, l'assemblea all'unanimità dei presenti

Delibera

- di approvare il nuovo Statuto Sociale che viene allegato al presente atto e ne forma parte integrante, contenente le modifiche statutarie rese necessarie al solo fine di adeguare lo Statuto alle disposizioni inderogabili del D.lgs. 117/2017 ai fini dell'iscrizione al RUNTS, beneficiando delle esenzioni fiscali previste dall'art. 82, comma 3 del medesimo articolo. In particolare trattasi di modifiche così come previste dalla lettera di sospensione di iscrizione ricevuta dal RUNTS;
- di confermare le cariche sociali: COPPOLA GIUSEPPA Presidente, CAPONE CARLO EDUARDO Vicepresidente, CAPONE VINCENZO Segretario/Tesoriere, DI SIMONE LUIGI Consigliere, COPPOLA NUNZIA Consigliere, CAPONE SARA Consigliere, COPPOLA VINCENZO Consigliere;
- di conferire ampia delega al Presidente per tutte le pratiche necessarie alla registrazione del presente atto.

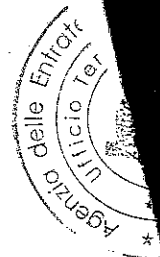
Dopo di che null'altro essendovi a deliberare e nessun altro chiedendo la parola, la seduta è tolta alle ore 11.00, previa lettura e unanime approvazione del presente verbale.

Il Segretario



Il Presidente



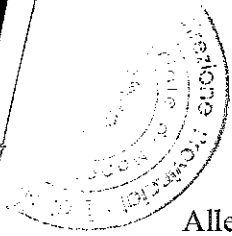


31398/3 15.09.2020

[Signature]

Agostino Neri

25.44 - 15.06.2020



Allegato A all'atto di Costituzione dell'Associazione

STATUTO A.P.S. FUTURO POSSIBILE

ART. 1 - COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE E SEDE

E' costituita, nel rispetto del D. Lgs. 3 luglio 2017 n.117 e ss.ii.mm., di seguito indicato come CTS, del Codice civile e della normativa in materia, l'Associazione di promozione sociale denominata: "Associazione di Promozione Sociale FUTURO POSSIBILE" in forma abbreviata: "A.P.S. FUTURO POSSIBILE", la quale assume la forma giuridica di Associazione non riconosciuta, apartitica e aconfessionale.

Essa ha durata illimitata ed ha sede in Volla (NA) alla Via Sandomenico n. 17.

L'eventuale variazione della sede legale nell'ambito dello stesso Comune non comporta modifica statutaria ed è disposta con delibera del Consiglio Direttivo, successivamente comunicata agli uffici competenti dal parte del Legale rappresentante.

L'Associazione potrà, inoltre, istituire sezioni o sedi secondarie con delibera del Consiglio Direttivo.

ART. 2 - SCOPO E OGGETTO SOCIALE

L'Associazione fonda la propria attività istituzionale e associativa sui principi costituzionali della democrazia, della partecipazione sociale e della sussidiarietà.

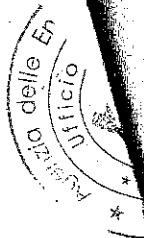
L'Associazione esercita in via stabile esclusiva o principale una o più attività di interesse generale. Si considerano di interesse generale secondo l'art. 5 del CTS e, nel caso di specie, più precisamente alla lettera K quale attività di interesse generale specificamente esercitata dall'associazione: "L'organizzazione e la gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso" per il perseguimento, senza scopo di lucro, delle seguenti finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale: formazione, tutela, promozione e valorizzazione delle cose d'interesse artistico e storico, tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente, promozione della cultura e dell'arte, tutela dei diritti civili, finalità di solidarietà sociale.

A titolo esemplificativo ma non esaustivo le azioni attraverso le quali l'associazione eserciterà a favore degli associati, dei loro familiari e di terzi, l'attività di interesse generale di cui alla lettera K dell'art. 5 del CTS volta a perseguire le finalità di cui al comma precedente, si concretizzeranno in:

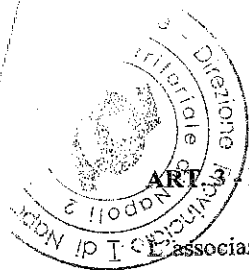
1) la creazione di infopoint mobili mediante l'utilizzo di biciclette per effettuare gli spostamenti in città verso i punti turistici nevralgici o in occasione di particolari eventi e manifestazioni e la diffusione di mappe e numeri telefonici ai fini di facilitare i turisti nei loro spostamenti anche fuori città;

promozione del turismo responsabile come strumento per la creazione di occasioni di arricchimento culturale attraverso lo scambio sociale, la valorizzazione e la tutela delle risorse del territorio e la comprensione di patrimoni tradizionali differenti, finalizzato al superamento di pregiudizi e all'integrazione tra i popoli;

2) ideazione ed attuazione di percorsi di turismo responsabile, assumendo un approccio antropologico che faciliti l'adattamento positivo alla nuova società multietnica odierna, attraverso l'abbandono dell'etnocentrismo, della paura del diverso ed attraverso una maggiore comprensione dell'altro/a, in virtù del continuo confronto tra il particolare e l'universale che caratterizza l'Antropologia Culturale;



Ufficio
Agenda delle Entrate



ART. 3 - RISORSE ECONOMICHE

L'associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

- 1) Contributi dei soci;
- 2) Contributi dello Stato, di enti e istituzioni pubbliche e private o di organismi internazionali;
- 3) Donazioni e lasciti testamentari;
- 5) Entrate patrimoniali;
- 5) Entrate derivanti da convenzioni o da cessioni di beni o servizi agli associati o ai terzi;
- 6) Entrate derivanti da attività istituzionali, attività ad esse direttamente connesse o accessorie;
- 7) Beni mobili o immobili pervenuti all'associazione a qualsiasi titolo;
- 8) Attività di raccolta fondi;
- 9) Ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. n. 117/2017 e ss.ii.mm.

I contributi dei Soci sono costituiti dalle quote associative annuali e da eventuali contributi straordinari, entrambi stabiliti dall'Assemblea sulla base delle esigenze richieste dal programma deliberate. Le quote o i contributi associativi non sono trasmissibili e non sono soggetti a rivalutazione. E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione. L'associazione deve impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

ART. 4 - BILANCIO O RENDICONTO

L'anno finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

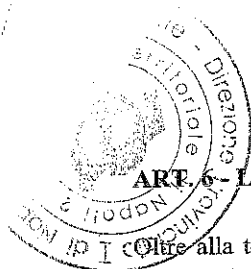
Il bilancio deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'Associazione.

Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall'Assemblea ordinaria entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio.

ART. 5 - DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI E L'OBLIGO DI UTILIZZO DEL PATRIMONIO

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. n. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

*
Ufficio
Agenzia delle Er



ART. 6 - LIBRI

Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge, l'Associazione tiene i libri verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo e dei Revisori dei conti, se nominato, nonché il libro degli aderenti all'Associazione.

ART. 7 - PERSONALE RETRIBUITO

L'Associazione di promozione sociale può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 36 del D. Lgs. n. 117/2017 e ss.ii.mm. . L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, purché non volontari, laddove necessario ai fini dello svolgimento delle attività d'interesse generale di cui all'art. 3 del presente statuto e al perseguimento delle proprie finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 20% del numero degli associati.

I rapporti tra l'Associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dall'art. 16 del CTS, dalle leggi in materia e da eventuale apposito regolamento adottato dall'Assemblea dell'Associazione.

ART. 8 - VOLONTARIATO E ATTIVITA' DI VOLONTARIATO

Per lo svolgimento delle attività di cui all'art. 2 del presente statuto, l'Associazione si avvale prevalentemente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

Il volontario, per sua libera scelta, svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

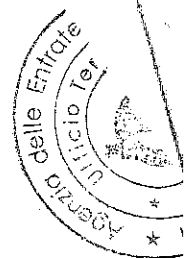
La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

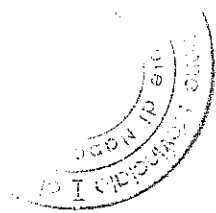
L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Agli associati volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo dell'Associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.

Ai sensi dell'art. 17 comma 4 del CTS le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000, purché non superino l'importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili, previa delibera del Consiglio Direttivo che stabilisca le tipologie di spese e attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità semplificata di rimborso.

Gli associati volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. n. 117/2017 e ss.ii.mm. .

L'Associazione iscrive in un apposito registro, appositamente vidimato, i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale e che risultano assicurati ai sensi del precedente comma.





ASSOCIATI

ART. 9 - AMMISSIONE

Ai sensi dell'art. 35, comma 1, del CTS le Associazioni di promozione sociale sono associazioni costituite da un numero non inferiore a sette persone fisiche o a tre Associazioni di promozione sociale.

All'Associazione possono aderire senza alcun tipo di discriminazione né limitazioni riferibili alle condizioni economiche tutti i soggetti persone fisiche di ambo i sessi, di ogni convinzione, ideologia, confessione che si rispecchino nei fini dell'Associazione e che vogliano, con spirito di servizio e con atteggiamento di autentico dialogo e di concreta collaborazione, operare per i suddetti scopi, decidendo altresì di osservare il presente statuto.

Nessun motivo legato a distinzioni di razza, sesso, religione, possesso di cittadinanza italiana o straniera può essere posto a base del rifiuto della richiesta di adesione all'Associazione.

I soci hanno stessi diritti e stessi doveri.

Eventuali ed eccezionali preclusioni, limitazioni, esclusioni devono essere motivate e strettamente connesse alla necessità di perseguire i fini di promozione sociale che l'Associazione si propone.

Nel caso di soci minorenni o di persone con limitata capacità giuridica, il diritto di voto e gli altri diritti riconosciuti agli associati saranno esercitati dai titolari della responsabilità genitoriale o tutelare sugli stessi associati.

Possono aderire all'Associazione altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro a condizione, secondo l'art. 35 comma 3 del CTS, che il loro numero non superi il cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale. In questo ultimo caso gli enti devono perseguire finalità compatibili e/o complementari a quelle indicate nel precedente art. 3. In questo caso la domanda dovrà essere presentata dal legale rappresentante del soggetto che richiede l'adesione, corredata dalla deliberazione dell'organo competente.

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla Legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'Associazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro unico nazionale ed integrare il numero entro un anno.

L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda dell'interessato secondo i criteri non discriminatori di cui al comma 2 del presente articolo. La deliberazione è comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati.

Nella domanda deve essere anche precisato che il richiedente si impegna ad accettare le norme dello Statuto sociale e dei regolamenti interni, ad osservare le disposizioni che saranno emanate dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea e a partecipare alla vita associativa.

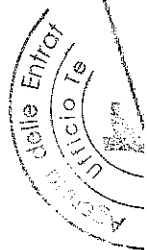
Le domande di ammissione presentate da soggetti minorenni o da persone con limitata capacità giuridica dovranno essere controfirmate dall'esercente la responsabilità genitoriale e/o tutelare, che risponde verso l'Associazione per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne o della persona con limitata capacità giuridica.

In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo comunica la decisione all'interessato entro 30 giorni, motivandola.

L'aspirante associato può, entro 30 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

L'ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

Non è ammessa la categoria di associati temporanei.



La quota sociale, eventualmente deliberata dall'Assemblea, è intrasmissibile a qualsiasi titolo, non rimborsabile e non rivalutabile.

ART. 10 - DIRITTI E DOVERI

Gli associati Hanno il diritto di:

- ✓ eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- ✓ essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- ✓ prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee,
- ✓ esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite dal successivo art. 17;
- ✓ votare in Assemblea se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati;
- ✓ denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del CTS;

e il dovere di:

- ✓ rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- ✓ rispettare le delibere degli organi sociali;
- ✓ partecipare alla vita associativa e contribuire al buon funzionamento dell'organizzazione e alla realizzazione delle attività statutarie tramite il proprio impegno gratuito;
- ✓ non arrecare danni morali o materiali all'organizzazione;
- ✓ versare, se prevista, la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'organo competente.

ART. 11 - PERDITA DELLA QUALIFICA DI ASSOCIATO

La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L'associato può recedere dall'Associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il recesso è immediatamente efficace e il Consiglio Direttivo ne prende atto nella prima seduta utile e procede alla cancellazione dal Libro dei soci con decorrenza dalla data di trasmissione della comunicazione scritta.

L'associato che contravviene gravemente ai doveri di cui al precedente articolo 6 del presente statuto può essere escluso dall'Associazione con deliberazione motivata del Consiglio Direttivo che deve essere comunicata all'interessato entro i successivi dieci giorni.

L'interessato può presentare reclamo avverso la delibera del Consiglio Direttivo chiedendo al legale rappresentante con lettera raccomandata o pec, entro 15 giorni dalla ricezione della comunicazione, il riesame della decisione adottata dal Consiglio Direttivo.

L'Assemblea provvederà entro i successivi 30 giorni a deliberare con voto segreto sulla deliberazione di esclusione adottata dal Consiglio Direttivo, dopo aver ascoltato l'interessato in contraddittorio. In ogni caso la deliberazione Assembleare dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato, il quale, in caso di esclusione, viene cancellato dal Libro dei soci con decorrenza dalla data della deliberazione dell'organo Assembleare.

L'associato può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno di notifica della deliberazione.

ORGANI ASSOCIATIVI

ART. 12 - ORGANI SOCIALI

Sono organi sociali dell'Associazione:

- Assemblea degli associati;





- Consiglio Direttivo;
- Presidente;
- Organo di controllo (eventuale - nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 del D. Lgs. n. 117/2017 e ss.ii.mm.);
- Organo di revisione (eventuale - nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 31 del D. Lgs. n. 117/2017 e ss.ii.mm.).

Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione di quelli dell'Organo di controllo e dell'Organo di Revisione in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2397, secondo comma, del codice civile, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

ART. 13 - ASSEMBLEA

L'Assemblea è l'organo sovrano ed è composta dagli associati dell'Associazione, iscritti nel Libro degli associati.

Ciascun associato ha diritto a un voto e può farsi rappresentare da altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati.

Se sono associati altri ETS questi hanno a disposizione massimo 5 voti in proporzione al numero degli iscritti. Hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati. L'eventuale mancato versamento della quota associativa non comporta l'esclusione dal diritto di voto fino alla cancellazione dal Libro degli associati.

Ai fini del quorum costitutivo e deliberativo dell'Assemblea si considera il numero dei soci aventi diritto al voto.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal VicePresidente o persona nominata a Presidente dai convenuti all'Assemblea stessa.

E' convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'Associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.

La seconda convocazione è fissata a distanza di almeno 24 ore dalla prima.

Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera e/o e-mail con notifica di recapito spedita al recapito risultante dal libro degli associati e/o mediante avviso affisso nella sede dell'Associazione.

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati o quando la maggioranza del Consiglio Direttivo lo ritiene necessario.

In questi casi il Presidente deve provvedere alla convocazione dell'Assemblea, la quale deve svolgersi entro 60 (sessanta) giorni dalla data della richiesta. Qualora il Presidente non provveda alla convocazione nei termini indicati, l'organo di controllo, se nominato, deve procedere in sua vece e senza ritardo alla convocazione dell'Assemblea.

Gli associati possono intervenire all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ed esprimere il voto per via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota e nel rispetto dei principi di buona fede e di parità di trattamento. È possibile, alle medesime condizioni, l'espressione del voto per corrispondenza.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Delle riunioni dell'Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'Associazione.



L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dell'atto costitutivo o dello statuto, lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, la fusione, trasformazione o scissione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

ART. 14 - COMPITI DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea:

- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'Associazione;
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali, compreso il Presidente ed eventualmente il Vice Presidente;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale, quando previsto;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera in merito al numero dei componenti il Consiglio Direttivo nei termini di cui al successivo art. 13 del presente statuto;
- delibera sulla eventuale richiesta di riesame promossa dall'aspirante socio in merito alla delibera di non ammissione del Consiglio Direttivo;
- delibera sulla eventuale richiesta di riesame promossa dal socio escluso in merito alla delibera di esclusione del Consiglio Direttivo;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori Assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

ART. 15 - ASSEMBLEA ORDINARIA

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.

L'Assemblea ordinaria delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.

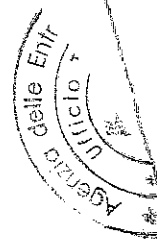
ART. 16 - ASSEMBLEA STRAORDINARIA

L'Assemblea straordinaria modifica l'atto costitutivo e lo statuto dell'Associazione con la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. La trasformazione dell'ente rientra tra le modifiche statutarie.

L'Assemblea straordinaria delibera lo scioglimento, la liquidazione e relativa devoluzione del patrimonio, nonché la fusione e scissione con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

ART. 17 - CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo governa l'Associazione e opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.



Dura in carica per n. 3 anni e i suoi componenti possono essere rieletti per n. 2 mandati consecutivi.

E' ammessa la riunione e l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità del componente che partecipa e vota.

Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per legge di pertinenza esclusiva dell'Assemblea.

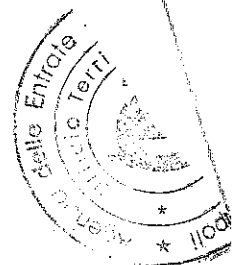
- amministra l'Associazione,
- attua le deliberazioni dell'Assemblea,
- predispone il bilancio di esercizio, e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'Assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge,
- predispone tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio,
- stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative,
- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza,
- è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Runt, .
- disciplina l'ammissione degli associati,
- delibera sulle richieste di ammissione e sulla esclusione dei soci

Il Presidente dell'Associazione è il Presidente del Consiglio Direttivo ed è nominato dall'Assemblea assieme agli altri componenti del Consiglio Direttivo.

ART. 18 - PRESIDENTE

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'Assemblea.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo.



Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all'attività compiuta.

Il VicePresidente, eletto dall'Assemblea, sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 19 - ORGANO DI CONTROLLO

Qualora siano superati, per due esercizi consecutivi, due dei limiti di cui all'art. 30, comma 2, del D. Lgs. n. 117/2017 e ss.ii.mm., l'Assemblea elegge un Organo di Controllo, anche monocratico.

Ai componenti dell'Organo di controllo si applica l'articolo 2399 del Codice civile. I componenti dell'Organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice civile. Nel caso di Organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo agli artt. 5, 6, 7 e 8 del CTS, ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del Codice del Terzo settore. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo.

I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

L'Organo di controllo può inoltre esercitare, a seguito di deliberazione dell'Assemblea, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1, del D.Lgs. n. 117/2017 e ss.ii.mm., la revisione legale dei conti. In tal caso, l'Organo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Al verificarsi delle condizioni di legge, l'Assemblea si riserva di stabilire il carattere monocratico o collegiale dell'organo e il numero dei componenti.

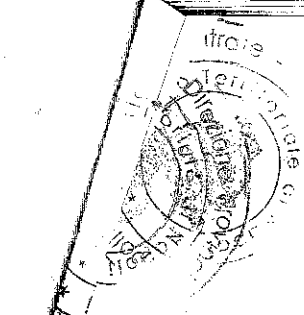
Inoltre, l'Assemblea dei soci elegge l'Organo di controllo qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

ART. 20 - ORGANO DI REVISIONE LEGALE DEI CONTI

L'Assemblea, se ricorrono i requisiti previsti all'art. 31 D. Lgs. n. 117/2017 e ss.ii.mm., può deliberare di nominare – nel caso in cui la funzione di revisione legale dei conti non è attribuita all'Organo di Controllo, ai sensi del comma 6 del precedente articolo – un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

In ogni caso, l'Assemblea dei soci può eleggere il Revisore dei conti, qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

1000



SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 21 - SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea, con voto favorevole della maggioranza assoluta degli aderenti aventi diritto di voto. L'Assemblea provvederà alla nomina di uno o più liquidatori. E' fatto in ogni caso divieto di devolvere anche in modo indiretto a terzi il patrimonio residuo dell'Associazione; l'Assemblea delibererà in merito alla sua destinazione ad altra associazione di promozione sociale con finalità analoghe o per fini di pubblica utilità.

ART. 22 - DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. n. 117/2017 e ss.ii.mm..

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 23 - CONTROVERSIE SOCIALI

Tutte le eventuali controversie sociali tra soci e tra questi e l'Associazione o suoi Organi saranno sottoposte, in tutti i casi non vietati dalla Legge e con esclusione di ogni altra giurisdizione, al giudizio di un Collegio arbitrale composto di tre arbitri, amichevoli compositori, due dei quali da nominarsi a proprie spese da ciascuna delle parti contendenti e il terzo, da pagarsi in parti uguali dalle parti, dai due arbitri così eletti o, in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale di Napoli. Gli arbitri giudicheranno ex bono et aequo, senza formalità di procedura e con giudizio inappellabile, entro novanta giorni dalla nomina del terzo arbitro.

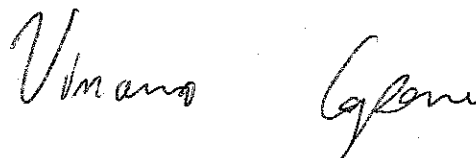
ART. 24 - NORMA DI RINVIO

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

COPPOLA GIUSEPPA (Presidente)



CAPONE VINCENZO (Segretario)





DIREZIONE PROVINCIALE DI: I DI NAPOLI

UFFICIO TERRITORIALE DI: NAPOLI 2

Registrazione di Atto Privato

Il 15/09/2026, presso questo ufficio, è stato registrato un Atto con i seguenti riferimenti:

codice ufficio TES, serie 3, numero 31398

data di stipula: 11/09/2026

ident.vo telematico: TES26L031398000SJ, per eventuali adempimenti successivi

richiedente la registrazione: CPPGPP74H42C495X

DATI GENERALI DELL'ATTO

Progr.	Descrizione del negozio
Negozi	
1	COSTITUZIONE DI ASSOCIAZIONE ED ENTE SENZA CONFERIMENTI

SOGGETTI PRESENTI NELL'ATTO

10287771215				
-------------	--	--	--	--

Importi versati per la registrazione:

Imposta di registro: 0,00

Imposta di Bollo: 0,00

Altre imposte: 0,00

Sanzioni: 0,00

Interessi: 0,00

Modalità di pagamento: